



TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima Sezione Civile

Controversie di Lavoro e previdenza

Il giudice del lavoro, dott.ssa Paola Ciriaco;

letto il ricorso n. 1951/2015;

visti gli artt. 669 e ss. c.p.c.;

rilevato che in ricorso si chiede che il contraddittorio sia integrato nei confronti dei docenti attualmente inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), valide per gli anni scolastici 2014/2017;

rilevato che, a tal fine, i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati, ai sensi dell'art. 151 cpc, alla notifica del ricorso ai potenziali controinteressati con modalità alternative alla notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 cpc e, in particolare, mediante la "*pubblicazione di un avviso sul sito web istituzione del MIUR*";

ritenuto che l'art. 151 cpc riguardi fattispecie diverse da quelle in cui la notificazione debba farsi per pubblici proclami e che quest'ultima, ai sensi dell'art. 150 cpc, è di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio Giudiziario e richiede l'intervento del Pubblico ministero; che, pertanto, non sia applicabile il disposto di cui all'art. 151 cpc, là dove si verta in fattispecie ricadente nella previsione di cui all'art. 150 cpc;

considerato altresì che la pubblicazione del ricorso su un sito *web* non è allo stato omologabile alla notifica delle controversie civili, poiché le forme atipiche di notificazione, autorizzate dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c., devono comunque rispettare i requisiti, minimi, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, fornendo cioè un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari (cfr. Cass. SU 14571/2007, secondo cui il giudice deve disporre un mezzo equipollente che non riduca la soglia di certezza della conoscenza legale da parte dell'atto da parte del destinatario);

ritenuto che le formalità essenziali per la costituzione del contraddittorio non siano derogabili in ragione della natura cautelare del procedimento;

ritenuto pertanto di non poter autorizzare la notifica del ricorso con le modalità richieste;

ritenuto di dover fissare l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione dell'istanza cautelare;

FISSA

per la comparizione delle parti e la trattazione dell'istanza cautelare l'udienza del giorno 1/10/2015
ore 10:30;

FISSA

per la comparizione delle parti e la trattazione del merito della controversia l'udienza del giorno
11/3/2016 ore 09:30;

ONERA

il ricorrente di notificare a controparte entro il 2/09/2015 il ricorso ed il presente decreto;

MANDA

la cancelleria di comunicare con tempestività al ricorrente il presente decreto.

Catanzaro, 4/8/2015

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Paola Ciriaco

